

# Centenario della Costituzione sovietica del 1918 Influssi nei paesi del Mediterraneo



**COPIA AUTORE**

Quaderni Mediterranei 17

*Centenario della Costituzione sovietica del 1918*  
*Influssi nei paesi del Mediterraneo*

## COPIA AUTORE

ISPROM-Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo  
07100 Sassari (Italia)  
Casella Postale 81  
Tel. 079/237364 - 233567  
lavleo@tiscali.it

### *Quaderni Mediterranei*

Periodico iscritto al 132 del registro dei giornali e periodici  
del Tribunale di Sassari con decreto del 15 dicembre 1977

© 2021 ISPROM

© 2021 «L'ERMA» DI BRETSCHNEIDER

Progetto grafico  
«L'Erma» di Bretschneider  
lerma@isdistribution.com

Questo volume è pubblicato in collaborazione  
con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 'Sapienza' Università di Roma

con il contributo della  
Regione Autonoma della Sardegna  
Regione Autònoma de Sardigna



Centenario della Costituzione sovietica del 1918. Influssi nei paesi del Mediterraneo. Redazione degli Atti del III Seminario "Russia e Mediterraneo" / Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2021 - 344 p.; 24 cm. - (Quaderni Mediterranei; 17)

ISBN cartaceo: 978-88-913-2230-2

ISBN digitale: 978-88-913-2233-3

CDD 329.8

1. Costituzioni politiche

COPIA AUTORE

ISPROM – ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO

CENTENARIO  
DELLA COSTITUZIONE SOVIETICA DEL 1918  
INFLUSSI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO

III SEMINARIO “RUSSIA E MEDITERRANEO”  
SASSARI, 3-4 DICEMBRE 2018

*Nota introduttiva di*  
TATIANA ALEXEEVA

*Prefazione di*  
GABRIELE CRESPI REGHIZZI

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER  
Roma

COPIA AUTORE

*Redazione degli Atti del III Seminario “Russia e Mediterraneo”*

NATALIA CHESTAKOVA

‘Sapienza’ Università di Roma

LAVINIA ROSA

Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, Sassari

*Il Seminario è stato organizzato da*

ISTITUTO DI STUDI E PROGRAMMI PER IL MEDITERRANEO  
UNITÀ DI RICERCA ‘G. LA PIRA’, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

*con il patrocinio di*

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
COMUNE DI SASSARI

*in collaborazione con*

JURVUZ

Associazione degli Istituti d’istruzione superiore giuridica  
della Federazione Russa

AUTORI

Tatiana ALEXEEVA, Università Nazionale di Ricerca “Scuola Superiore di Economia”, Mosca

Samir ALIČIĆ, Università di Sarajevo Est

Suren AVAKJAN, Università Statale di Mosca “M.V. Lomonosov”, Presidente dell’Associazione interregionale dei costituzionalisti russi

Sergej BABURIN, Istituto di ricerche politico-sociali dell’Accademia delle Scienze di Russia, Università di Omsk, Presidente dell’Associazione degli Istituti d’istruzione superiore giuridica della Federazione Russa

Marie-Elisabeth BAUDOIN, Università di Clermont-Auvergne

Gian Paolo CASELLI, Università di Modena e Reggio Emilia

Pierangelo CATALANO, Università di Roma ‘La Sapienza’, Direttore dell’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, Sassari

Salvatore CHERCHI, Presidente dell’Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo, Cagliari

Gabriele CRESPI REGHIZZI, Università Statale di San Pietroburgo

Corrado DAMIANO, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Milano

Angela DI GREGORIO, Università degli Studi di Milano ‘La Statale’

Tommaso Edoardo FROSINI, Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche

V.I. GAVRILOV, Vice Sindaco della Città di Jaroslavl’ per le pubbliche relazioni, i rapporti internazionali e la gestione dell’attività del Comune

Pietro Domenico GIOVANNONI, Istituto di Scienze Religiose “S. Caterina da Siena”, Firenze

Aleksej GORDIN, Università Statale di Architettura e Scienza delle Costruzioni di Nižnij Novgorod

Valerij GRIGORIEV, Istituto di ricerche economiche applicate dell’Accademia russa di economia e pubblica amministrazione presso il Presidente della Federazione Russa

Ljudmila KOLODNIKOVA, Consiglio scientifico “Storia delle relazioni internazionali e della politica estera russa”, Accademia delle Scienze di Russia

Andrej IL’IN, Università Statale di San Pietroburgo

Adalberto MAINARDI, Monastero di Bose

Igumeno MITROFAN (ŠKURIN), Vicepresidente del Dipartimento sinodale per l'istruzione religiosa e la catechesi del Patriarcato di Mosca

Viktorija MARASANOVA, Università Statale di Jaroslavl "P. G. Demidov"

Goran MARKOVIĆ, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Sarajevo Est

Ilber ORTAYLI, Università di Galatasaray, Istanbul

Francesca RESCIGNO, Università di Bologna

Nicola SANNA Sindaco di Sassari

Guido SECHI, Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari

Galina SIDOROVA, Università Statale Linguistica di Mosca, Istituto dell'Africa dell'Accademia delle Scienze di Russia

Giancarlo TADDEI ELMI, Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (Firenze) del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sergej USTINKIN, Preside della Facoltà di Relazioni internazionali, economia e management dell'Università Statale di Nižnij Novgorod "N.A. Dobroljubov"

Alessandro VITALE, Università degli Studi di Milano 'La Statale'

Aleksandr VOLKOV, Università Statale di Economia di San Pietroburgo

## *L'organizzazione del governo nella Jugoslavia socialista: l'influsso del costituzionalismo sovietico*

GORAN MARKOVIĆ

Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Sarajevo Est

SAMIR ALIČIĆ

Università di Sarajevo Est

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. La sovranità popolare; 3. Il rapporto fra gli organi legislativi ed esecutivi; 4. Conclusione.

**Riassunto:** Gli autori comparano l'organizzazione del governo nelle costituzioni della RSFSR e della Jugoslavia socialista. Obiettivo dell'articolo è di dimostrare in quale misura il costituzionalismo sovietico abbia influenzato il costituzionalismo della Jugoslavia socialista in tema di organizzazione del governo dello Stato. La conclusione generale è che l'influsso sia visibile nella Costituzione della Jugoslavia del 1946, perché essa era stata scritta sul modello della costituzione sovietica. L'influsso del costituzionalismo sovietico sulle altre costituzioni della Jugoslavia è invece molto limitato sia per il conflitto politico e ideologico sovietico-jugoslavo del 1948, sia per il cambiamento della natura del federalismo e del modello socialista jugoslavo. La somiglianza più importante fra le costituzioni della RSFSR e della Jugoslavia coincide con l'accettazione del principio della unità democratica dei poteri, anche se tale principio non fu coerentemente applicato.

**Аннотация:** Советская Россия, позже Советский Союз, и Югославия, созданные после Второй мировой войны, самоопределялись как социалистические государства. Первая советская Конституция, принятая в 1918 г., легла в основу и последующих Конституций СССР. Советский Союз оказывал неоспоримое влияние на конституционность и политическую систему второй Югославии. Оно было очевидно при принятии югославской Конституции 1946 г., которая была очень схожа с советской Конституцией 1936 г. Хотя после 1950 г. в Югославии установились политическая и юридическая системы, которые значительно отличались от советских, остались и некоторые близкие черты. В конституционно-правовом смысле они отражались в организации государственной власти согласно принципу единства власти в пользу законодательного органа. Цель данной статьи – изучить, в какой степени конституционные и политические принципы, воплощенные в первой советской Конституции и принятые в последующих Конституциях



СССР, повлияли на конституционные механизмы организации государственной власти в Югославии. Анализ будет сосредоточен на конституционно-правовом принципе единства власти, который привел к созданию парламентской системы. В связи с этим будет изучено конституционное положение законодательного органа как верховной власти и его связь с другими государственными органами, прежде всего политическими. Авторы представят гипотезу о том, что принцип единства власти в этих конституциях не применяется последовательно, и что правительство как орган исполнительной власти обладало компетенциями, которые не соответствовали парламентской системе правления. Помимо этого, конституционно закрепленное лидирующее положение руководства партии существенно снизило значение парламентской системы правления. В этом отношении, первая советская Конституция 1918 г. представляет собой важное исключение, так как она не предоставляла конституционных гарантий для правящей партии.

### 1. *Introduzione*

Al principio costituzionale oggi dominante a livello globale della separazione dei poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario, nella teoria costituzionale è di solito contrapposto il principio della unità del potere. Mentre il primo principio, basato sulla idea della sovranità dello Stato, deriva dal parlamentarismo anglosassone e si è propagato in Europa principalmente grazie alle opere di Montesquieu, il secondo principio, basato sulla idea della sovranità del popolo, deriva dalla Roma antica e si è diffuso prevalentemente tramite le opere di Rousseau. Questo secondo principio (della unità del potere) ha avuto generalmente più fortuna nel costituzionalismo dei paesi socialisti che in quello dei paesi borghesi.

Obiettivo di questo articolo è di dimostrare in quale modo le idee della unità del potere e della sovranità del popolo siano state recepite nella Jugoslavia socialista attraverso l'influsso delle costituzioni sovietiche. La Russia sovietica (più tardi nota come Unione Sovietica e comunemente chiamata, con l'abbreviazione del suo nome completo, URSS) e la Jugoslavia socialista, creata dopo la Seconda guerra mondiale, sono di solito definite come paesi socialisti. È ben noto che la prima costituzione sovietica, promulgata nel 1918, ha influenzato le costituzioni sovietiche posteriori e queste a loro volta hanno influenzato il costituzionalismo della Jugoslavia socialista. Tale influsso è evidente nella costituzione jugoslava del 1946, il quale condivide molte somiglianze con le costituzioni sovietiche<sup>1</sup>. Nel presente articolo analizzeremo questo influsso in materia di organizzazione del go-

---

<sup>1</sup> Comunque si deve tenere presente che ci sono anche differenze notevoli. La costituzione della Jugoslavia dal 1946 è una costituzione della "democrazia popolare", nella quale non si parla ancora del carattere socialista della società o dello Stato. Mentre nella costituzione sovietica alla proprietà dello Stato e dei kolchoz è data chiaramente la priorità, la costituzione slava mette al primo posto solo la proprietà dello Stato, ma soltanto come una delle forme della proprietà, fra cui c'è anche la proprietà privata. Inoltre, come vedremo poi, mentre la costituzione sovietica indica i lavoratori come titolari della sovranità, nella costituzione slava troviamo la concezione classica della sovranità di tutto il popolo.

verno dello Stato, la quale organizzazione era uno degli aspetti più particolari del costituzionalismo sovietico. I costituzionalisti sovietici tentavano di creare una organizzazione del governo partendo dalla loro interpretazione di nozioni quali quelle di democrazia, di sovranità del popolo e di diritti civili, e di costruire un sistema politico nuovo: il sistema della democrazia socialista o proletaria.

## 2. La sovranità popolare

La prima costituzione sovietica prevedeva che la sovranità apparteneva alle masse oppresse, le quali la esprimevano tramite i *soviet* (consigli), ai quali apparteneva tutto il potere statale<sup>2</sup>. Tale definizione di sovranità corrisponde alla concezione marxista secondo la quale la sovranità non può appartenere ai popoli o alle nazioni, cioè all'insieme di tutti i cittadini, ma alle singole classi sociali in cui i cittadini sono divisi<sup>3</sup>. La Costituzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia del 1946, all'art. 6, comma 1, individuava il popolo come titolare della sovranità. Con il termine "popolo" erano intesi tutti i cittadini. Si può notare che nella prima costituzione della Jugoslavia socialista mancava una esplicita determinazione della sovranità di una certa classe sociale<sup>4</sup>, cosa che è caratteristica di tutte le costituzioni sovietiche, ma anche delle costituzioni successive della Jugoslavia<sup>5</sup>. Dato che non sappiamo quali fossero i motivi di questa deviazione della dottrina costituzionalista jugoslava dalla dottrina marxista, possiamo supporre che non si volesse ancora esplicitamente definire la Jugoslavia come un paese socialista, sia per mantenere stretti rapporti internazionali con tutti gli ex alleati della Seconda guerra mon-

---

<sup>2</sup> Si veda l'art. 10 della Costituzione sovietica dal 1918. La idea-guida dei costituzionalisti sovietici è stata di assicurare il governo della maggioranza, fino a quel momento oppressa e subordinata, cioè dei lavoratori, ai quali quindi appartiene la sovranità. A. Г. Гагаулин, Д. Р. Зайнутдинов, "Конституция РСФСР 1918 года как правовая основа в военное время", *Актуальные проблемы российского права* 9/2018, 14.

<sup>3</sup> R. MARKOVIĆ, *Ustavno pravo [Diritto costituzionale]*, Belgrado 2014. Gli autori marxisti intendono lo Stato come strumento nelle mani della classe dirigente. Si veda ad esempio: K. MARX, F. ENGELS, *The Communist Manifesto* (1848), The Marxists Internet Archive, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm>; V. I. Lenin, *State and Revolution*, The Marxists Internet Archive, <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch01.htm#s3>; P. LAMB, "Laski on Sovereignty: Removing the Mask from Class Dominance", *History of Political Thought*, 18/2/1997, 329. Questa idea è stata accolta anche dagli autori socialisti jugoslavi, ad esempio: E. KARDELI, *Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja [Direzioni dello sviluppo del sistema politico nell'autogestione socialista]*, Belgrado 1977, 80–84.

<sup>4</sup> L'articolo 6 della Costituzione della Jugoslavia dal 1946 semplicemente dice che il potere proviene dal popolo e dipende dal popolo.

<sup>5</sup> Secondo l'articolo 10 della Costituzione russa del 1918, il potere dipende dal popolo dei lavoratori sia urbano sia rurale. L'articolo 71 della Costituzione della Jugoslavia del 1963 stabilisce che il potere dipenda dal popolo dei lavoratori, mentre l'articolo 1 della Costituzione dal 1974 prevede che il potere appartenga alla classe operaia e a tutti gli uomini-lavoratori.

diale, sia per porre in rilievo il fatto che la trasformazione della Jugoslavia in un paese socialista, considerate le circostanze socio-economiche, non fosse ancora finita, la quale idea è in accordo con la dottrina marxista sulla “democrazia popolare” come fase intermedia fra il capitalismo e il socialismo.

La dottrina marxista della sovranità divenne più esplicita nelle successive costituzioni slave. Mentre la Costituzione del 1963 indicava il popolo dei lavoratori (*radni narod*) come titolare del potere, la Costituzione dal 1974 stabiliva che il potere appartenesse alla classe operaia, a tutti gli uomini-lavoratori e a tutti i cittadini. Dal punto di vista della teoria marxista le definizioni di tutte e tre le costituzioni indicano che tutti i cittadini dipendano alla classe operaia in un senso più ampio, e che la esploatazione del lavoro altrui sia abolita<sup>6</sup>.

Uno degli aspetti più importanti dell’influsso del costituzionalismo sovietico sulle costituzioni della Jugoslavia è l’adozione del principio della unità del potere. Sia le costituzioni della Unione Sovietica, sia quelle della Jugoslavia socialista conoscevano eccezioni a questo principio, fra le quali alcune sono così importanti che, come vedremo, si potrebbe porre in dubbio che il principio della unità del potere, il quale dovrebbe sottintendere la prevalenza del corpo legislativo (assemblea) come mezzo di espressione della volontà del popolo sugli organi esecutivi, fosse veramente il principio fondamentale della organizzazione del governo<sup>7</sup>.

### 3. Il rapporto fra gli organi legislativi ed esecutivi

Per ragioni di efficacia nel lavoro, l’organo legislativo della Russia sovietica era diviso in due parti: il Congresso dei soviet dell’URSS e il Comitato esecutivo centrale. In pratica

---

<sup>6</sup> Ciò appare chiaro alla luce del fatto che le costituzioni slave parlano soltanto della classe operaia e degli uomini-lavoratori (o del popolo dei lavoratori). Dato che la base economica della classe capitalista è sparita con l’introduzione del sistema socialista, le costituzioni sottintendono che tutti i cittadini, anche coloro che non appartengono alla classe operaia in senso stretto, sono uomini-lavoratori o popolo dei lavoratori. I preamboli delle costituzioni slave del 1963 e del 1974 stabiliscono chiaramente che tutti gli uomini sono liberi produttori dei beni e che il sistema basato sulla esploatazione del lavoro altrui è abolito. Comunque si deve sottolineare che ci sono alcuni importanti costituzionalisti e teorici jugoslavi la cui prospettiva del conflitto sociale non è affatto basata sulla lotta di classe! Così, ad esempio: E. KARDELJ, 88. Inoltre alcuni teorici jugoslavi credevano che la classe dirigente nella Jugoslavia socialista esistesse, nonostante i proclami costituzionali, nella forma della burocrazia privilegiata. Si veda: D. SUVIN, *Samo jednom se ljubi: Radiografija SFR Jugoslavije [Samo jednom se ljubi: Radiografia della SFR Jugoslavia]*, Belgrado 2014, 129 e poi.

<sup>7</sup> Sul principio della unità del potere nelle costituzioni slave si veda: P. NIKOLIĆ, *Skupötinski sistem [Il sistema della unità del potere]*, Belgrado 1973, 56–100; I. FESTIĆ, *Organi uprave u skupötinskom sistemu vladavine – Studija slučaja SFRJ [Organi amministrativi nel sistema della unità del potere – uno studio sul caso della SFRJ]*, Sarajevo 2003 [1969], 108–112, 137–224.

il Comitato esecutivo centrale era dominante<sup>8</sup>. Tale organo possedeva quasi tutte le competenze che appartenevano anche al Congresso<sup>9</sup>. Così il potere legislativo era praticamente duplicato, cosa che diminuiva significativamente il potere del Congresso. D'altra parte, a causa sia degli eventi connessi alla rivoluzione, sia del fatto che era difficile assumere decisioni sulle questioni correnti in un organo collettivo così grande, il Congresso non poteva in pratica esprimere le proprie competenze sul campo del potere esecutivo.

Anche in Jugoslavia, dopo la Seconda guerra mondiale, troviamo due organi supremi: l'Assemblea popolare (*Narodna skupština*) e il suo Presidium (*Prezidijum*). Questo secondo organo in parte assumeva il ruolo di capo dello Stato, in parte dell'organo legislativo. Fra l'altro, il *Prezidijum* ratificava i contratti internazionali, nominava e revocava gli ambasciatori, nominava e revocava i membri del Governo (con la conferma successiva da parte dell'Assemblea), poteva sciogliere l'Assemblea in certi casi, interpretare la legge, decidere sulla legittimità costituzionale delle leggi delle repubbliche federali, eccetera<sup>10</sup>. È chiaro che il *Prezidijum* non era un capo dello Stato puramente di cerimonia, la qual cosa ci si sarebbe potuto aspettare in un sistema democratico basato sulla unità del potere. Comunque il *Prezidijum* non aveva il potere legislativo, fatto che, almeno in teoria, rendeva la posizione dell'Assemblea più forte. La soluzione jugoslava, molto più di quella sovietica, era in accordo con i principi della democrazia basata sulla sovranità popolare e con il ruolo costituzionale e politico che l'assemblea in un tale sistema dovrebbe avere. Ciò vuol dire che i costituzionalisti jugoslavi seguivano, per questo aspetto, soltanto in parte la prima costituzione sovietica.

È da notare che molti autori, soprattutto jugoslavi, credono, secondo noi giustamente, che il principio della unità del potere, anche se esplicitamente proclamato, non fosse coerentemente applicato né nella costituzione sovietica del 1918, né in quella jugoslava del 1946. Le deviazioni da tale principio, nella prima costituzione sovietica, si vedono non soltanto nel fatto che il Congresso esecutivo centrale aveva competenze le quali lo equiparavano praticamente al Congresso dei soviet, ma anche nel fatto che un terzo organo, in teoria esecutivo, il Soviet dei commissari del popolo, aveva potere di promulgare decreti con forza di legge<sup>11</sup>, la quale competenza il governo aveva anche nella prima costituzione della Jugoslavia socialista<sup>12</sup>. Questo aspetto spiegheremo nel testo che segue.

Sotto l'influsso del costituzionalismo sovietico, tutte le costituzioni della Jugoslavia socialista proclamarono il principio della unità del potere e la posizione suprema del-

---

<sup>8</sup> Alcuni autori credono che il Comitato centrale esecutivo di tutta la Russia potrebbe essere piuttosto indicato come il parlamento *stricto sensu*. – A. BOSIACKI, "On the Way Between Utopia and Totalitarianism. The Bolshevik Constitution of 1918 as a Model of Socialist Constitutionalism", *Brics Law Journal*, 6/3/2019, 69.

<sup>9</sup> Art. 31–35 della Costituzione sovietica del 1918.

<sup>10</sup> Art. 74 della Costituzione jugoslava del 1946.

<sup>11</sup> I. FESTIĆ, 111.

<sup>12</sup> P. NIKOLIĆ, 59–60; V. MRATOVIĆ, N. FILIPOVIĆ, S. SOKOL, *Ustavno pravo i političke institucije [Il diritto costituzionale e le istituzioni politiche]*, Zagabria 1981, 142–143.

l'assemblea fra gli organi dello Stato<sup>13</sup>. Fra l'organo legislativo (l'assemblea) e l'organo esecutivo (il governo) esisteva un rapporto gerarchico con la subordinazione del governo all'assemblea<sup>14</sup>, il quale rapporto era conseguenza dalla applicazione del principio democratico della sovranità popolare<sup>15</sup>. Però, in pratica tale principio non era applicato coerentemente e quindi in pratica il governo poteva avere un ruolo politico più importante dell'assemblea. Nessuna di queste costituzioni non risponde chiaramente alla questione: se il governo, allora, non è l'organo politico supremo, qual è in questo caso la sua natura?

Anche se la costituzione della Russia sovietica dal 1918 non conosceva il principio della divisione del potere in legislativo, esecutivo e giudiziario<sup>16</sup>, era esclusa la centralizzazione di tutte le competenze legislative ed esecutive nelle mani di un organo solo. Il Congresso dei soviet doveva in pratica essere l'organo supremo dello Stato, al quale il Soviet dei commissari del popolo (Sovnarkom) era teoricamente subordinato. La supremazia del Congresso si vede, fra l'altro, nella norma che prevedeva che il Congresso desse istruzioni generali per il funzionamento di tutti gli organi statali, incluso il Sovnarkom<sup>17</sup>. In pratica, il Soviet dei commissari del popolo, anche se dal punto di vista costituzionale era subordinato al Congresso, aveva un ruolo politico importante e, si potrebbe dire, dominante. Questo ruolo non era previsto espressamente nella costituzione come principio, ma derivava dalle competenze del Soviet previste dalla Costituzione<sup>18</sup>.

Sebbene la prima costituzione sovietica non definiva il Sovnarkom in modo chiaro, era comunque evidente la grande importanza del suo ruolo politico di organo preposto agli affari dell'amministrazione del Paese in genere.<sup>19</sup> Il Sovnarkom poteva assumere decisioni

---

<sup>13</sup> Art. 24 della Costituzione della Russia sovietica del 1918; art. 50 della Costituzione della Jugoslavia del 1946; art. 163 della Costituzione della Jugoslavia del 1963; art. 282 della Costituzione della Jugoslavia del 1974.

<sup>14</sup> Piuttosto la Costituzione della Russia sovietica del 1918 definiva nell'art. 31 il Comitato esecutivo centrale come l'organo supremo legislativo, esecutivo e di controllo – G. MARKOVIĆ, "Novelties of the Soviet Constitutionalism: The Principle of Unity of Powers", *International Critical Thought*, 7/3/2017, 356.

<sup>15</sup> Lenin credeva che la divisione dei poteri fosse caratteristica del sistema parlamentare, tipico delle società borghesi. I creatori della prima costituzione sovietica, fra cui c'erano non soltanto i bolscevichi ma anche membri dell'ala sinistra del Partito Socialista Rivoluzionario (cosiddetti "esseri"), credevano che la divisione dei poteri fosse inaccettabile, dato che rispecchiava la lotta fra la classe dirigente e le masse popolari subordinate. Secondo la loro opinione la divisione dei poteri è un mezzo con cui la classe dirigente, essendo meno numerosa delle masse dei lavoratori nel corpo elettorale, intende concentrare il potere nelle proprie mani tramite il controllo degli organi del potere esecutivo. – E. H. CARR, *The Bolshevik Revolution 1917–1923, Volume One*, New York – London 1985 [1950], 145.

<sup>16</sup> Л. А. КОХАНЕЦ, "Структура советской власти по Конституции 1918 года", *Мир науки и образования*, 2 (14)/2018.

<sup>17</sup> Art. 32 della Costituzione sovietica del 1918; J. ĐORĐEVIĆ, 387.

<sup>18</sup> G. MARKOVIĆ, 357–358.

<sup>19</sup> Art. 31.

di grande importanza politica<sup>20</sup>, che doveva però immediatamente riferire al Comitato esecutivo centrale, il quale poteva respingerle<sup>21</sup>. Nelle condizioni di un sistema monopartitico non ci si poteva aspettare che il Comitato facesse però uso di tale prerogativa.

Un ruolo così importante del Sovnarkom era probabilmente conseguenza del fatto che la Costituzione era stata promulgata in tempo di guerra e in un ambiente rivoluzionario<sup>22</sup>. Essendo la prima costituzione della Jugoslavia socialista promulgata dopo la Seconda guerra mondiale ai tempi dell'avvento del regime socialista, non vi era bisogno di una posizione così forte del Governo. Comunque il Governo aveva un ruolo legislativo relativamente importante<sup>23</sup> e il suo ruolo politico non era limitato, avendo quindi, in pratica, anche in Jugoslavia posizione dominante sull'assemblea<sup>24</sup>. Il Governo promulgava tre tipi di decreti<sup>25</sup>. Il primo, i decreti in senso stretto per l'adempimento della legge. Il secondo, i decreti legislativi sulla base delle competenze delegate al Governo dall'assemblea tramite legge. Il terzo, i decreti legislativi sulla base delle competenze costituzionali. Tramite questa terza categoria il Governo in pratica si poteva appropriare di competenze legislative in teoria riservate all'assemblea. Dato che questi decreti erano numerosi<sup>26</sup> il ruolo normativo del governo era importante. È chiaro che ciò in pratica, proprio come in Unione Sovietica, rendeva vaga la proclamazione della posizione suprema dell'assemblea.

Tuttavia le successive costituzioni della Jugoslavia non prevedevano soluzioni del genere. Almeno teoricamente il Governo perdeva una competenza importante: non poteva più promulgare decreti con forza di legge. Già con la Legge costituzionale del 1953 furono

<sup>20</sup> Alcuni autori per questo hanno sostenuto che la Costituzione in effetti prevedesse tre organi legislativi: il Congresso dei soviet, il Comitato esecutivo centrale e il Comitato dei commissari del popolo. – A. BOSIACKI, 69.

<sup>21</sup> Entro il 1921 il Sovnarkom aveva creato più del 85 % degli atti promulgati dagli organi del governo centrale dello Stato, il quale numero implica l'influsso del Sovnarkom. – M. JOVIČIĆ, *Veliki ustavni sistemi* [1984], *Izabrani spisi Miodraga Jovičića, Knjiga 5*, [Grandi sistemi costituzionali (1984), Scritti scelti di Izabrani spisi Miodrag Jovičića, Libro 5], Belgrado 2006, 245.

<sup>22</sup> Essendo la Costituzione del 1918 promulgata durante la guerra civile, durante il suo adempimento il Congresso dei soviet non poteva radunarsi spesso, quindi è logico che il Soviet dei commissari aveva grandi competenze, maggiori di quanto ci si potrebbe aspettare in una costituzione basata sul principio della unità del potere. – J. ĐORĐEVIĆ, *Novi ustavni sistem [Nuovo sistema costituzionale]*, Belgrado 1964, 388; E. H. CARR, 129. Che la Costituzione fosse intesa come una costituzione rivoluzionaria diventa chiaro alla luce della stessa Costituzione, la quale prescrive, all'art. 9, che essa è promulgata in un periodo di trasformazione della società e che il suo scopo è la "introduzione del socialismo".

<sup>23</sup> Tanto importante che alcuni autori pensano che si possa tranquillamente indicare come organo legislativo vero e proprio. – R. MARKOVIĆ, *Izvršna vlast [Potere esecutivo]*, Belgrado 1980, 180.

<sup>24</sup> Alcuni autori, secondo la nostra opinione giustamente, sottolineano che queste competenze del governo minacciassero il principio della unità del potere, se esso era inteso come concentrazione del potere in un organo solo. – P. NIKOLIĆ, 59.

<sup>25</sup> V. MRATOVIĆ, N. FILIPOVIĆ, S. SOKOL, 141.

<sup>26</sup> Il Governo della Jugoslavia promulgò circa 450 decreti con vigore di legge fra il 1946 e il 1953. – P. Nikolić, 59–60.

introdotti cambiamenti importanti, i quali miravano, fra l'altro, a rafforzare la posizione dell'Assemblea. Il *Prezidijum* come capo collettivo dello Stato fu abolito e fu introdotta la istituzione del Presidente della Repubblica, eletto e revocato dall'Assemblea federale. Al posto del Governo fu introdotto il Comitato esecutivo federale (*Savezno izvršno vijeće*), come "comitato dell'Assemblea più importante". Questo organo non aveva competenze legislative, ma in pratica, dato che i suoi membri erano sempre personaggi politici importanti, ebbe grande influenza sull'Assemblea<sup>27</sup>.

La seconda costituzione della Jugoslavia socialista dal 1963 stabiliva che il Comitato federale esecutivo fosse l'organo esecutivo e politico che proponeva all'Assemblea le decisioni politiche<sup>28</sup>. Nelle condizioni del sistema monopartitico l'Assemblea generalmente accettava le proposte del Comitato<sup>29</sup>. Il Comitato poteva anche dare consigli (*mišljenje*) sui progetti di leggi proposti da altri soggetti<sup>30</sup>, i quali in pratica potevano influenzare il processo legislativo<sup>31</sup>. La posizione del Comitato era rafforzata anche tramite il nuovo modo di elezione dei suoi membri, i quali, mentre prima erano nominati dall'Assemblea, adesso lo erano solo su proposta del Presidente della Repubblica<sup>32</sup>.

Mentre la prima costituzione sovietica introduceva la istituzione del capo collettivo dello Stato, la quale istituzione venne accettata anche nelle successive costituzioni della Unione Sovietica, nel sistema costituzionale della Jugoslavia già nel 1953 fu introdotta la istituzione del Presidente della Repubblica, il quale sarebbe poi stato riproposto anche nella Costituzione dal 1963, ma non in quella dal 1974, quando fu reintrodotta il capo dello Stato collettivo. Formalmente il Presidente della Repubblica non aveva competenze importanti. Secondo la Legge costituzionale del 1953, esso presiedeva il Comitato esecutivo centrale, ma al di là di ciò non aveva grandi competenze politiche. Era nominato dall'Assemblea, la quale poteva anche rimuoverlo<sup>33</sup>. Una tale posizione del Presidente, priva di grandi competenze e responsabile nei confronti dell'assemblea, era in accordo al principio della unità del potere. Tuttavia la Costituzione del 1963 introduceva cambiamenti importanti rafforzando la posizione del Presidente della Repubblica, in modo da rendere tale carica, contrariamente al principio di unità del potere nelle mani dell'assemblea, un organo indipendente. Il Presidente della Repubblica era definito come organo politico ed esecutivo indipendente e non più come organo dell'Assemblea, la quale non aveva più il diritto di rimuoverlo<sup>34</sup>.

<sup>27</sup> R. MARKOVIĆ, (1980), 182–183.

<sup>28</sup> Art. 225 e 228 della Costituzione della Jugoslavia del 1963.

<sup>29</sup> Ad esempio l'Assemblea ha solo una volta rifiutato la proposta del bilancio dello Stato presentata dal Comitato esecutivo federale, e ciò è capitato soltanto nel 1988, nel periodo della dissoluzione del sistema monopartitico.

<sup>30</sup> Art. 228, comma 1, punto 2 della Costituzione della Jugoslavia del 1963.

<sup>31</sup> In effetti, il Comitato esecutivo centrale è diventato quasi l'unico iniziatore dei progetti delle leggi. – P. Nikolić, 64.

<sup>32</sup> Čl. 82 della Legge costituzionale dal 1953.

<sup>33</sup> J. ĐORĐEVIĆ, 399–406.

<sup>34</sup> P. NIKOLIĆ, 84.

La terza costituzione della Jugoslavia socialista, quella del 1974, definiva il Comitato esecutivo centrale solo come organo esecutivo e non più politico<sup>35</sup>. Però il Comitato aveva ancora la competenza di proporre all'Assemblea decisioni politiche, la conferma delle quali da parte di quest'ultima era spesso, in realtà, una pura formalità. Piuttosto la Costituzione del 1974 introduceva elementi del sistema parlamentare con la previsione che il Comitato potesse dimettersi dalla carica e di promuovere una votazione della fiducia nell'assemblea<sup>36</sup>. Tale possibilità, tipica della democrazia parlamentare, non esisteva né nelle costituzioni sovietiche né nelle altre costituzioni jugoslave. D'altra parte i costituzionalisti jugoslavi accettavano che il potere dei singoli membri del governo fosse limitato secondo modalità proprie del costituzionalismo sovietico, cioè l'istituto dei collegi, i quali erano a capo dei singoli dipartimenti (commissariati) assieme ai commissari, i quali collegi potevano rivolgersi, in caso di disaccordo con il commissario, al Sovnarkom o al Comitato centrale<sup>37</sup>.

La costituzione del 1974 reintroduceva il capo dello Stato collettivo nella forma della Presidenza della SFRJ, nella quale tutte le repubbliche e le regioni autonome avevano un rappresentante. Comunque questo cambiamento non si può in alcun modo attribuire all'influsso del costituzionalismo sovietico. Le competenze della Presidenza, il modo della sua elezione, la sua natura, non hanno assolutamente nulla a che fare con il Comitato esecutivo, il Presidium, o con qualsiasi altro organo sovietico. La Presidenza era intesa non tanto come organo della Federazione propria, nel senso di ente separato dalle unità federali costituenti, ma più come organo comune appartenente a tutte le unità federali. Aveva delle competenze importanti, incluso il diritto di sciogliere l'Assemblea<sup>38</sup>.

#### 4. *Conclusioni*

In genere, le soluzioni della prima costituzione della Jugoslavia socialista sono molto simili a quelle delle costituzioni sovietiche. Le eventuali differenze appaiono più conseguenza delle circostanze socio-economiche che delle diversità ideologiche e politiche. Mentre l'influsso sovietico sulla prima costituzione della Jugoslavia del 1946 era decisamente grande, nelle costituzioni dal 1963 e dal 1974 era molto minore. Dopo il conflitto ideologico e politico sovietico-jugoslavo dal 1948, non si può più parlare di influsso diretto del costituzionalismo sovietico in Jugoslavia. Le eventuali somiglianze sono conseguenza della recezione delle idee marxiste comuni derivanti soprattutto da Marx ed Engels e non conseguenza della recezione di concrete soluzioni costituzionali sovietiche.

Tutte le costituzioni della Jugoslavia proclamavano il principio della unità del potere, anche se questo principio non era applicato coerentemente. Il potere non era centralizzato

---

<sup>35</sup> Art. 346 della Costituzione della Jugoslavia del 1974.

<sup>36</sup> Art. 359, comma 1 e 2 della Costituzione della Jugoslavia del 1974.

<sup>37</sup> Art. 44 e 45 della Costituzione della RSFSR; G. MARKOVIĆ, 358.

<sup>38</sup> Art. 319 della Costituzione della Jugoslavia del 1974.



nell'assemblea e gli organi del potere esecutivo avevano importanti competenze legislative e politiche. Mentre alcuni autori credono che si trattasse comunque di un sistema caratterizzato dalla unità del potere<sup>39</sup>, altri ritengono che questo fosse un sistema misto, nel quale erano presenti anche elementi della divisione dei poteri<sup>40</sup>. Secondo quanto si è detto sopra, la seconda opinione ci sembra più corretta non soltanto con riguardo alle costituzioni jugoslave, ma anche con riguardo a quelle sovietiche.

Certo, molti elementi del sistema della unità del potere erano senz'altro presenti. L'assemblea era definita come l'organo superiore del potere, mentre l'organo esecutivo non aveva mezzi formali per influenzare direttamente l'assemblea. Però, sia nella Unione Sovietica, sia nella Jugoslavia socialista, esisteva una serie di istituti costituzionali che in pratica permettevano l'influsso dell'organo esecutivo sull'assemblea.

Il Sovnarkom e il Governo nella Unione Sovietica, e poi il Comitato federale esecutivo nella Jugoslavia, avevano il diritto di presentare un progetto di legge, rendendo l'approvazione del Congresso dei soviet, cioè dell'Assemblea, in pratica formale e trasferendo il potere legislativo nelle mani dell'organo esecutivo.

La responsabilità politica del potere esecutivo nei confronti dell'assemblea esisteva sia nella prima costituzione sovietica, sia nelle costituzioni della Jugoslavia<sup>41</sup>. La mozione di sfiducia del Sovnarkom e dei singoli commissari nel costituzionalismo sovietico era un mezzo di pressione del Congresso dei soviet sul Sovnarkom in caso di conflitto fra i due organi. Nell'ambiente politico monopartitico ciò poteva difficilmente capitare, anche se non dobbiamo dimenticare che nella prima costituzione sovietica non era ancora ufficialmente proclamato il sistema monopartitico. Il Sovnarkom di questo periodo era, almeno per breve tempo, frutto di una coalizione di più partiti politici, così che almeno teoricamente la possibilità di un tale conflitto esisteva. D'altra parte il Sovnarkom non poteva sciogliere il Congresso dei soviet o il Comitato esecutivo centrale. Però, in un sistema monopartitico, il Sovnarkom era diventato *de facto* dominante, essendo composto dai supremi capi politici del partito di governo, i quali capi dettavano la politica dello Stato. Alla concentrazione del potere nelle mani dell'organo esecutivo contribuivano anche circostanze storiche quali la rivoluzione e la guerra civile.

Una linea di sviluppo simile possiamo notare anche in Jugoslavia. La prima costituzione della Jugoslavia socialista non menzionava affatto il Partito comunista. Però anche in Jugoslavia il Partito comunista era diventato dominante e il fatto che i suoi personaggi politici più importanti fossero membri del governo portava in pratica al predominio del-

---

<sup>39</sup> I. KRBEK, *Upravno pravo [Diritto amministrativo], II*, Belgrado 1955, 56; J. STEFANOVIĆ, *Ustavno pravo FNR Jugoslavije i komparativno [Diritto amministrativo della FNR Jugoslavia e diritto comparato]*, Zagabria 1956, 56.

<sup>40</sup> P. NIKOLIĆ, 61–62, 73.

<sup>41</sup> È interessante notare che questo istituto non si trova, ad esempio, nella costituzione della Svizzera, altro paese il cui sistema costituzionale è basato sul principio della unità del potere. La posizione del governo nella Svizzera è però più debole, perché il governo deve concordare la propria politica alle posizioni dell'assemblea, alla quale è completamente subordinata.

l'organo esecutivo sull'assemblea. Questo problema, in linea di massima, è conosciuto anche nei sistemi politici multipartitici dei paesi borghesi. Piuttosto, dal punto di vista puramente formale, le costituzioni sovietiche e jugoslave prevedevano almeno dei meccanismi con i quali doveva realizzarsi la dominazione del corpo legislativo sul governo durante il suo mandato. Anche se tali meccanismi in pratica non funzionavano, dal punto di vista della teoria costituzionale erano però un passo avanti e senz'altro sono interessanti dal punto di vista scientifico.

**COPIA AUTORE**

## INDICE

*Nota introduttiva* di TATIANA ALEXEEVA ..... VII

*Prefazione* di GABRIELE CRESPI REGHIZZI ..... XI

\* \* \*

*Programma del III Seminario “Russia e Mediterraneo”*  
(a cura di PIERANGELO CATALANO) ..... XVII

\* \* \*

*Saluto* dell’Amministratore Straordinario  
della Provincia di Sassari, GUIDO SECHI ..... 1

*Messaggio* del Sindaco di Sassari, NICOLA SANNA ..... 3

*Приветственное письмо* [Lettera di saluto] del Vice Sindaco  
della Città di Jaroslavl’ per le pubbliche relazioni i rapporti internazionali  
e la gestione dell’attività del Comune, V.I. GAVRILOV ..... 5

## I. RELIGIONE E LAVORO

IGUMENO MITROFAN (ŠKURIN)  
*Конституция РСФСР 1918 г. и Комиссия по отделению церкви от  
государства при ЦК ВКП (б)* [La Costituzione della RSFSR del 1918  
e la Commissione per la separazione di Chiesa e Stato del Comitato centrale  
del Partito bolscevico] ..... 9

ADALBERTO MAINARDI  
*La Chiesa ortodossa russa di fronte allo Stato. La svolta del 1918* ..... 13

SUREN AVAKJAN

- Публичная власть и церковь: постоянство сотрудничества*  
 [Potere pubblico e Chiesa: stabilità della collaborazione]  
 (con riassunto in russo, inglese e italiano) . . . . . 35

SERGEJ BABURIN

- Революционная консолидация общества: отказ от государства, вопросы религии, гражданства и политических прав граждан в Конституции РСФСР 1918 года* [Consolidamento rivoluzionario della società: rifiuto dello Stato, religione, cittadinanza, diritti politici nella Costituzione della RSFSR del 1918]  
 (con riassunto in russo, inglese e italiano) . . . . . 41

PIETRO DOMENICO GIOVANNONI

- Russia bolscevica e costituzioni sovietiche nel pensiero di Giorgio La Pira (1919-1947)* . . . . . 61

ANGELA DI GREGORIO

- Il lavoro come principio fondativo, diritto e dovere nel costituzionalismo sovietico* . . . . . 91

LJUDMILA KOLODNIKOVA

- Социально-экономическое положение граждан в первые годы становления советской власти: конституционные нормы и реальность (по документам российских архивов)* [Posizione socio-economica dei cittadini nei primi anni del potere sovietico: norme costituzionali e realtà (sulla base dei documenti degli archivi russi)] (con riassunto in russo e in italiano) . . . . . 113

ВИКТОРИЈА МАРАСАНОВА

- Реализация положений Конституции РСФСР 1918 г. о труде и трудящихся в Ярославской губернии* [L'applicazione delle disposizioni della Costituzione della RSFSR del 1918 in materia di lavoro e lavoratori nel Governatorato di Jaroslavl] (con riassunto in russo e in italiano) . . . . . 137

GIAN PAOLO CASELLI

- Economia e lavoro nella costituzione russa del 1918* . . . . . 151

## II. CITTADINANZA E POTERI LOCALI

АНДРЕЈ ИЛ'ИН

- Гражданство пролетарской диктатуры и первая Конституция РСФСР*  
 [La cittadinanza della dittatura del proletariato e la prima Costituzione della RSFSR] (con riassunto in russo e in italiano) . . . . . 163

## COPIA AUTORE

ALESSANDRO VITALE

- Cittadini e stranieri nella Costituzione sovietica del 1918 e in quelle dell'URSS.  
Il destino del principio internazionalista nell'evoluzione  
delle carte sovietiche* . . . . . 181

SERGEJ USTINKIN

- Конституция РСФСР 1918 г. о праве на гражданство и его реализация  
в Нижегородском крае [Costituzione della RSFSR del 1918  
sulla cittadinanza: applicazione nel Territorio di Nižnij Novgorod]* . . . . . 191

TATIANA ALEXEEVA

- Органы Советской власти на местах по Конституции РСФСР 1918 г.:  
проекты и теоретические источники [I poteri locali nella Costituzione  
della RSFSR del 1918: progetti e precedenti teorici]* . . . . . 199

ALEKSEJ GORDIN

- Местные Советы в Нижегородской губернии (Горьковской области)  
[I Soviet locali nel Governatorato di Nižnij Novgorod  
(Regione di Gor'kij)] (con riassunto in russo e in italiano)*. . . . . 219

### III. CONOSCENZA E INFLUSSI DELLE COSTITUZIONI SOVIETICHE NEI PAESI DEL MEDITERRANEO

TOMMASO EDOARDO FROSINI

- La "Carta del Carnaro" (1920)* . . . . . 231

SALVATORE CHERCHI

- La Repubblica federale degli operai e dei contadini in Antonio Gramsci* . . . . . 233

ILBER ORTAYLI

- La Costituzione dell'Unione Sovietica e la Nuova Turchia* . . . . . 239

GALINA SIDOROVA

- Конституция РСФСР 1918 в зеркале арабских стран Средиземноморья  
[La Costituzione della RSFSR del 1918 nel riflesso dei Paesi arabi  
del Mediterraneo]* . . . . . 243

GORAN MARKOVIĆ - SAMIR ALIČIĆ

- L'organizzazione del governo nella Jugoslavia socialista: l'influsso  
del costituzionalismo sovietico (con riassunto in italiano e russo)* . . . . . 249

MARIE-ELISABETH BAUDOIN

- L'influence des Constitutions soviétiques  
sur la culture juridique et politique française* . . . . . 261

## COPIA AUTORE

ALEKSANDR VOLKOV

*Советская Конституция 1918 г. и международное право*

[La Costituzione sovietica del 1918 e il diritto internazionale]

(con riassunto in russo e in italiano) ..... 279

FRANCESCA RESCIGNO

*Sociale o Socialista? Costituzione Russa del 1918*

*e Costituzione Italiana del 1948 a confronto* ..... 287

GIANCARLO TADDEI ELMI

*Costituzionalismo sovietico e costituzionalismo latino.*

*Strumenti informatici per la ricerca* ..... 317

CORRADO DAMIANO

*Uno strumento per la conoscenza del diritto russo in Italia:*

*il sito "Diritto Russo"* ..... 323

VALERIJ GRIGORIEV

*Практическая реализация информационного анализа корпусов текстов*

*Конституций РСФСР для совместной работы российских*

*и итальянских исследователей [Realizzazione pratica*

*dell'analisi informatica dei corpora dei testi delle Costituzioni*

*della RSFSR per il lavoro comune dei ricercatori russi e italiani]* ..... 325

## ALLEGATI

I Seminario "Russia e Mediterraneo". Sassari, 2-3 dicembre 2016

*Programma* ..... 331

II Seminario "Russia e Mediterraneo". Sassari, 1-2 dicembre 2017

*Programma* ..... 335

Alcune comunicazioni al I e al II Seminario sono state pubblicate in *Diritto @ Storia. Rivista internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana*, Quaderno n. 16-Nuova serie, Anno XVII, 2018, [www.dirittoestoria.it](http://www.dirittoestoria.it).

## QUADERNI MEDITERRANEI

1. *Mediterraneo e Mezzogiorno d'Europa*, Cultura Editrice, Firenze 1975, pp. 144.
2. *Politica regionale e politica mediterranea della CEE*, Cultura Editrice, Firenze 1977, pp. 230.
3. *L'emigrazione dei popoli mediterranei e l'Europa* a cura di F. Buratto e M. Nikolinakos, Cultura Editrice, Firenze 1978, pp. 272.
4. *Resistenza, liberazione nazionale e prospettiva mediterranea* (Atti del Seminario internazionale per il XXX anniversario della Liberazione - Cagliari, 3-5 dicembre 1975) a cura di M. Brigaglia, ESI, Napoli 1981, pp. XVI-226.
5. *Nazionalità, popoli e autonomie nelle tradizioni d'Italia e di Spagna* (Atti del Seminario internazionale per il XXX anniversario dello Statuto speciale della Sardegna) a cura di M. Brigaglia, ESI, Napoli s.d. (tipografia.. Sassari, 1990), pp. XXXII-220.
6. *Autonomie come soggetti della cooperazione mediterranea* (Atti del VII Seminario per la Cooperazione Mediterranea – Alghero, 20-21 dicembre 1985) a cura di P. Fois, ESI, Napoli 1988, pp. 94.
7. *Migrazioni e cooperazione*, Tema, Cagliari 1994, pp. 189.
8. *Autonomia, regioni, città. Passato e futuro del Mediterraneo* (Atti del XVI Seminario per la Cooperazione Mediterranea - Cagliari, 9-10 dicembre 1994) a cura di G. Lobrano, Tema, Cagliari 2004, pp. 214.
9. *Storie di viaggio e di viaggiatori. Incontri nel Mediterraneo* (Atti del III Seminario internazionale della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco - Cagliari, 3-5 ottobre 1996), Tema, Cagliari 2001, pp. 190.
10. *Pastorizia e politica mediterranea* (Atti del XIX Seminario per la Cooperazione Mediterranea - Cagliari, 14-15 novembre 1997) a cura di F. Nuvoli e R. Furesi, Tema, Cagliari 1998, pp. 207.
11. *Pastorizia e politica mediterranea: l'uso della terra* (Atti del XX Seminario per la Cooperazione Mediterranea - Cagliari, 27-28 novembre 1998) a cura di F. Nuvoli, Tema, Cagliari 2004, pp. 168.
12. *La "guerra impossibile" nell'età atomica". Dialogo delle città bombardate* (Atti del Convegno per il Centenario della nascita di Giorgio La Pira - Valmontone, 2-4 aprile 2004) a cura di P. Catalano e M.-R. Mezzanotte, AM&D edizioni, Cagliari 2010, pp. XXVIII-314.
13. *Sistema costiero mediterraneo e sviluppo sostenibile* (Atti del XXVI Seminario per la Cooperazione Mediterranea – Cagliari-Carbonia, 10-11 dicembre 2004) a cura di F. Nuvoli, AM&D edizioni, Cagliari 2011, pp. XXI-258.
14. *Identità del Mediterraneo: elementi russi* (Atti del XXXI Seminario per la Cooperazione Mediterranea - Carbonia, 18-20 novembre 2010), AM&D edizioni, Cagliari 2012, pp. XXIX-470.
15. *Le campagne e le città. Prospettive di sviluppo sostenibile in area mediterranea* (Atti del XXXIV Seminario per la Cooperazione Mediterranea – Alghero, 7-8 febbraio 2014) a cura di F. Nuvoli, AM&D edizioni, Cagliari 2016, pp. 211.
16. *Sistema delle autonomie in Sardegna. La riforma necessaria* (Atti del V Seminario sull'Autonomia – Nuoro, 4-5 luglio 2019) a cura di G. Lobrano e M.-R. Mezzanotte, AM&D edizioni, Cagliari 2020, pp. 196.



**COPIA AUTORE**

Finito di stampare in Roma nel mese di luglio 2021  
Per «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER  
tipografia CSC Grafica s.r.l. via A. Meucci, 28  
00012 - Guidonia - Roma